

Intesa fra la Direzione Generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna e la Direzione generale dell'area Cultura, formazione e lavoro della Regione Emilia-Romagna per l'attuazione dell'obbligo di istruzione in Emilia-Romagna nell'a.s. 2007-2008.

Visto l'art. 1, c. 622 della legge 276/2006 (Finanziaria 2007) che introduce l'innalzamento dell'obbligo di istruzione per almeno 10 anni a partire dall'a.s. 2007-2008, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età;

Vista la l.r. 12/2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro";

Visto l'Accordo siglato in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003 per "la realizzazione dell'anno scolastico 2003/2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n°53";

Visto l'Accordo per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale rivolta agli allievi che abbiano concluso il primo ciclo di studi, siglato il 19 febbraio 2004 fra l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna e la Direzione generale dell'area Cultura, formazione e lavoro della Regione Emilia-Romagna;

Rilevata e condivisa l'esigenza di favorire l'assolvimento generalizzato del nuovo obbligo di istruzione attraverso l'inclusione di tutti i ragazzi interessati nel sistema formativo regionale, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia, e di contrastare al tempo stesso la dispersione scolastica e formativa, soprattutto nella fascia di età 14-16 anni.

Le parti convengono quanto segue

1. A seguito dell'entrata in vigore dall'a.s. 2007-2008 dell'obbligo di istruzione per almeno dieci anni di scolarità, nelle more dell'emanazione degli atti relativi all'attuazione dell'obbligo di istruzione, si prospetta il rischio che vi siano studenti che dopo la licenza media non proseguano il percorso formativo o che, formalmente iscritti all'istruzione secondaria superiore, di fatto poi non frequentino le lezioni.
2. Al fine pertanto di assicurare loro un'opzione formativa che consenta di non disperdere le potenzialità, valutano opportuno individuare le modalità atte a salvaguardare la possibilità di acquisizione di un titolo di studio o di una qualifica professionale per i ragazzi chiamati ad assolvere l'obbligo di istruzione.
3. A questo scopo, al termine degli esami conclusivi di terza media (entro il termine dell'anno scolastico 2006/07), i Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di primo grado comunicheranno alle Province i nominativi degli studenti licenziati, affinché possano da queste essere riscontrati con gli elenchi degli iscritti nei successivi percorsi formativi.

4. A loro volta, i Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado, sono chiamati ad un'attenta azione di monitoraggio, operando in stretto raccordo con gli Uffici Scolastici Provinciali e con le Province competenti per territorio, finalizzata ad accertare le situazioni degli studenti iscritti e non frequentanti nelle prime settimane dell'anno scolastico 2007-2008, approfondendo le ragioni di tutte le singole situazioni.
5. Qualora le difficoltà al proseguimento del percorso di studi risultassero insuperabili, occorrerà realizzare azioni di riorientamento, anche prospettando agli studenti ed alle loro famiglie la possibilità di altre opzioni formative, ivi compreso l'accesso a corsi di formazione professionale, realizzati esclusivamente da enti di formazione accreditati dalla Regione nell'ambito dell'obbligo formativo, accertando entro il mese di novembre 2007 la successiva regolarizzazione dell'iscrizione.
6. In mancanza di tale iscrizione, al fine di esperire tutte le possibilità per assicurare il successo formativo, i nominativi degli studenti andranno segnalati ai Centri per l'impiego, agli Osservatori Provinciali od agli altri eventuali organismi previsti da accordi territoriali.
7. Al fine di corrispondere alla citata finalità dell'inclusione sociale e formativa per tutti i giovani tenuti ad assolvere all'obbligo di istruzione, le indicazioni oggetto della presente intesa valgono anche per i ragazzi che non frequentino percorsi di istruzione, in possesso del titolo conclusivo del primo settore formativo (licenza di terza media), che abbiano compiuto il 15° anno di età, siano entro il 18° anno di età e non abbiano ancora assolto l'obbligo di istruzione per almeno 10 anni; altrettanto dicasi per i ragazzi stranieri nella medesima fascia di età ai quali, pur a fronte di esperienze scolastiche precedenti, non sia possibile riconoscere l'equipollenza ai dieci anni di obbligo di istruzione.
8. Per i ragazzi che abbiano compiuto il 15° anno di età, siano entro il 18° anno di età e che non siano in possesso del titolo conclusivo del primo settore formativo (licenza di terza media), è possibile l'accesso ai corsi di formazione professionale, realizzati esclusivamente da enti di formazione accreditati dalla Regione nell'ambito dell'obbligo formativo, purchè vi sia contestuale iscrizione ad un Centro Territoriale Permanente per il prioritario conseguimento del titolo di terza media.

Bologna, 31 maggio 2007

Il Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna
Luigi Catalano

Il Direttore Generale
area cultura, formazione, lavoro della
Regione Emilia-Romagna
Cristina Balboni